

1+2 - per martedì

Art. 1° E' costituita con sede in Fano una CAROVANA
Facchini corrente sotto la denominazione "NUOVA
CAROVANA FANESE FACCHINI" =

Essa ha lo scopo di prestare collettivamente l'opera
nei lavori di facchinaggio in genere (carico e sca-
rico), da chiunque richiesta, nella città di Fano e
suoi d'intorni.

Art. 2° = La Carovana avrà la durata di anni 30 a
far tempo da oggi; salvo proroghe da deliberarsi
dall'Assemblea dei soci.

Art. 3° = Posso ^{no} far parte della Carovana tutti coloro:

a) che abbiano compiuti gli anni 18 e non abbiano
oltrepassato il ^{69°} ~~60°~~ anno di età;

b) che siano residenti in Comune di Fano;

c) che siano di sana e robusta costituzione fisica;

Nonostante quanto sopra ogni ammissione a socio sarà
deliberato dall'assemblea generale dei soci a maggio-
ranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 4° = Dovrà essere tenuto in modo regolare il regi-
stro dei soci, e ~~ciò a cura dell'amministratore.~~
Un elenco dei soci sarà pure esposto nell'ufficio
della sede sociale.

Art. 5° = La Carovana si costituisce senza alcun fondo
patrimoniale sociale, né tende a costituirlo, in quanto
i suoi redditi sono determinati soltanto dall'apporto
del lavoro.

Ciò nonostante potrà la società possedere utensili,
cose e mezzi richiesti dal genere di lavoro.

Art. 6° = La Carovana é rappresentata di fronte a
chiunque dal Capo Carovana e dell'Amministratore, *

~~il quali potranno agire tanto congiuntamente che se-~~
~~paratamente.~~ *all'occorrenza potrà essere esclusa una*

delle Communions en Feux

In modo particolare ad essi spetta: di procurare

~~lavori~~ ed assumere lavori di facchinaggio; riscuotere
crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori; tenere
in modo esatto la contabilità; impartire ordini per
il lavoro e quanto altro possa occorrere per il
buon andamento sociale.

Art. 7° = Ogni socio deve ubbidienza a chi é tenuto
ad impartire ordini; deve comportarsi rispettosamente
verso i compagni di lavoro e verso i datori (di
lavoro, così come é ~~stata~~ tradizione nei facchini
fanesi.

Ogni socio deve coadiuvare secondo le sue possibili-
tà fisiche ed intellettuali all'accrescimento dei
redditi sociali.

ART. 8° = *de* Contro chiunque dei soci si renda negli-
gente o, improduttivo sul lavoro; contro chi fomenti
dissidii in seno alla Compagnia; contro chi leda
comunque la stima o gli interessi sociali e per ogni
altra piccola o grave infrazione ai deliberati
sociali od agli usi costanti, provvedrà di volta in

volta l'assemblea dei soci che deciderà sulle misure disciplinari da applicarsi, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A tal fine, all'assemblea dei soci vengono conferiti i più ampi poteri anche disciplinari, niuno escluso od eccettuato, ed il suo deliberato costituirà giudicato inappellabile per il socio punito.

~~Art. 9°= Ogni socio, libero dal lavoro, ha il dovere di rendersi spesso reperibile presso la sede sociale.~~

Art. 10°= Il Capo Carovana e ^{la Commune} ~~l'Amministratore~~ renderanno settimanalmente il conto ai soci, e faranno settimanalmente ~~la~~ ripartizioni dei profitti di lavoro.

Art. 11°= Come per il lavoro, così per la spartizione degli utili, vige il principio della perfetta uguaglianza di tutti i soci.

Art. 12°= Ogni socio sarà coperto dall'Assicurazione e per tutto il periodo di assenza Infortuni sul Lavoro, ~~per il quale riceverà la paga per l'intero.~~ per infortunio riceverà la paga per l'intero.

Resta però espressamente convenuto che chiunque dei soci avesse a subire infortunio sul lavoro, l'indennizzo che a lui verrà ~~liquidato e pagato~~, dovrà essere versato nella cassa della Carovana a fondo perduto.

^{Cel} Art. 13°= In caso di malattia, il carovanista malato ha diritto di percepire, per un periodo ⁹⁰ ~~di~~ massimo di 120 ^{giorni} ~~giorni~~, ^{l'intero} ~~metà dei profitti~~ che percepisce il socio che

Amministratore
3 mesi a parte
con controllo
dal medico

e finito i sei mesi
l'ammalato si ritiene
della carovana
non idoneo per fare
il facchino

metri dei profitti
Art. di capitale del mezzobanco che parte da un valore di 5 milioni della Carovana

lavora. Per ogni 10 giorni, con controllo dello
Per sopperire a tale eventuale futura necessità,
ogni settimana, per deliberazione dei soci, verrà
prelevata dagli utili lordi, una somma, per essere
accantonata al fine assistenziale sopra detto.

Art. 14°= Il socio che vuol recedere dalla Carovana
dovrà far pervenire comunicazione alla sede della
società.

Il recedente, entro lo spazio massimo di 10 giorni,
dovrà essere liquidato delle sue spettanze, nel valore
delle e tre quote di *proprio lavoro, di proprietà della Carovana*
Nessun Nulla potrà egli pretendere per l'avviamento
della Carovana.

Gli sarà del pari versata la sua quota sul valore
degli oggetti ed utensili sociali.

Fano 8-10-1946

Art. di capitale del mezzobanco che parte da un valore di 5 milioni della Carovana